

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità  
Divisione 5**

Prot. n. 111224

Roma, 28 dicembre 2009

**OGGETTO: Decreto legislativo n. 286/2005, art. 7 bis - Scheda di trasporto.**

Si fa riferimento alla nota di codesta Associazione, i cui estremi si citano a margine, con la quale vengono richiesti chiarimenti circa le modalità di compilazione della c.d. scheda di trasporto in relazione all'ipotesi della "tentata vendita".

Al riguardo, sentito anche in proposito il Servizio di Polizia Stradale del Ministero dell'Interno, si precisa quanto segue.

Nella scheda di trasporto, ovvero nella documentazione equipollente opportunamente integrata, devono essere riportati obbligatoriamente tutti i dati conosciuti o conoscibili dal committente prima dell'inizio del viaggio.

Nel caso della tentata vendita, laddove non si conosce a priori né il luogo di scarico né le quantità delle merci che verranno cedute, si ritiene che al momento della partenza del veicolo dovrà essere data indicazione nel campo "eventuali dichiarazioni" della natura in tentata vendita del viaggio.

I luoghi di scarico effettivi e le relative quantità consegnate, saranno poi desumibili dalla documentazione commerciale che farà fede dell'attività di trasporto effettivamente svolta e che dovrà essere tenuta a bordo del veicolo ed esibita agli agenti addetti al controllo.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
dott.ssa Clara Ricozzi